

Codice Penale

C.p. art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo.

609-octies. Violenza sessuale di gruppo.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui *all'articolo 609-bis*.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste *dall'articolo 609-ter*.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma *dell'articolo 112 [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398]* ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 9, L. 15 febbraio 1996, n. 66* (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42). L'art. 16 della stessa legge, come modificato dall'*art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269*, come modificato dall'*art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269*, ha così disposto: «1. L'imputato per i delitti di cui agli *articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale* è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime». Successivamente la Corte costituzionale, con *sentenza 13-26 luglio 2005, n. 325* (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli *artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.* L'indulto concesso con *L. 31 luglio 2006, n. 241* non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.